

determina la risoluzione del contratto;

*f)* contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

*g)* contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera *f)*, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

*h)* strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

*i)* contratti finanziari differenziali;

*j)* contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini<sup>21</sup>.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:

*a)* gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *g)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;

*b)* gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera *j)*, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine<sup>22</sup>.

3. Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *j)*, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera *d)*<sup>23</sup>.

#### **4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.**

5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

*a)* negoziazione per conto proprio;

*b)* esecuzione di ordini per conto dei clienti;

*c)* sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

*c-bis)* collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

*d)* gestione di portafogli;

*e)* ricezione e trasmissione di ordini;

*f)* consulenza in materia di investimenti;

*g)* gestione di sistemi multilaterali di negoziazione<sup>24</sup>.

21 Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

22 Comma inserito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007. Vedi decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 44 del 2.3.2007 (pubblicato nella G.U. n. 81 del 6.4.2007).

23 Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.

24 Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 164 del 17.9.2007.